



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO CANI DI QUARTIERE E COLONIE FELINE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2018



SOMMARIO

Art. 1 – Valori etici e culturali	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Competenze del Sindaco.....	3
Art. 4 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 - Randagismo	4
Art. 6 – Rapporti con le Associazioni	4
Art. 7 – Cani di quartiere	4
Art. 8 – Proprietà dei gatti liberi	5
Art. 9 – Compiti dell’Azienda Sanitaria	5
Art. 10 – Colonie feline	5
Art. 11 – Cura delle colonie feline	5
Art. 12 – Alimentazione dei gatti	5
Art. 13 – Avvelenamento	6
Art. 14 – Sanzioni.....	6
Art. 15 – Vigilanza.....	6
Art. 16 – Incompatibilità e abrogazione	6

Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità n. 5 del 14 Maggio 2001, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.

Art.1 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Ozieri, in osservanza dei valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi.
Riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento integrante dell'ambiente.
2. Il Comune di Ozieri, in coerenza con l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare in modo singolo o associato le attività connesse alla cura degli animali, quale strumento funzionale allo sviluppo della personalità ed alla attenuazione delle difficoltà espressive e di socializzazione.
3. Favorisce la promozione del sistema educativo del rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza uomo animale.
4. Valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forma espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
5. Promuove politiche ed iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Ozieri promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. All'atto delle modifiche degli assetti territoriali tiene conto degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
3. Condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in applicazione degli articoli 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento.
2. Conformemente alle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli animali, cani e gatti che vivono in stato di libertà e che si trovano o dimorano stabilmente, o temporaneamente, nel territorio comunale di Ozieri.

Art.5 - Randagismo

1. Si definiscono randagi gli animali vaganti nel territorio comunale.
2. La cattura dei cani vaganti è di competenza del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale che riceve la richiesta dalla Polizia Locale. Il privato cittadino deve segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale.

Art.6 – Rapporti con le associazioni

1. Il Comune di Ozieri, al fine di favorire il ruolo dei cittadini attivi e sviluppare il confronto sui temi della tutela degli animali, promuove politiche ed iniziative volte a favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale.
2. A tale scopo istituisce il Registro Comunale delle Associazioni Animaliste interessate a collaborare alle proprie iniziative.
3. Le Associazioni di volontariato che intendono collaborare con il Comune, in applicazione della Legge Regionale n. 39 del 13 settembre 1993, devono essere iscritte al Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione, nella sezione “Tutela degli animali d’affezione”.

Art.7 – Cani di quartiere

1. Laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero.
2. Viene definito animale di quartiere il cane reintrodotta in ambiente ai sensi dell’art. 9 delle Direttive Regionali (Deliberazione Giunta Regionale n. 17/39 del 27 aprile 2010).
3. Le associazioni e/o i singoli cittadini fanno richiesta al Comune per riconoscere un cane di quartiere del quale si assumono l’onere.
4. I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati dalle associazioni o dai singoli cittadini che hanno fatto richiesta di riconoscimento.
5. I cani di quartiere devono essere iscritti all’anagrafe canina a nome del Comune con identificazione del detentore. Quest’ultimo potrà essere un cittadino o il responsabile di un’associazione animalista (la stessa che avrà richiesto il riconoscimento di cane di quartiere).
6. Il cane dovrà essere dotato di collare previsto dalle direttive regionali.
7. In ogni caso il Comune provvede alla creazione ed all’aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere.

8. L'incombenza del mantenimento del cane di quartiere e l'onere della copertura assicurativa per danni a cose e persone grava sul detentore.

Art.8 – Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Ozieri.

Art.9 – Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e in base alla normativa vigente, provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi. I gatti sterilizzati devono essere reimmessi nella colonia di provenienza.
2. Il prelievo dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, dovrà essere eseguita dalle associazioni di volontariato, dai gattai e dalle gattaie, sotto il coordinamento del competente servizio ASL.

Art.10 – Colonie feline

1. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano stabilmente un luogo pubblico.
2. Il Comune, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le Associazioni e i singoli cittadini, censisce e riconosce le colonie feline presenti in aree pubbliche, all'interno del territorio comunale. Il censimento deve essere periodicamente aggiornato sia in merito alla quantità dei gatti presenti che al loro stato di salute.
3. Le colonie feline sono segnalate e tutelate dal Comune di Ozieri che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querelare i responsabili secondo quanto stabilito dalla normativa.
4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; per comprovate e documentate esigenze pubbliche, potranno attuarsi trasferimenti in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria e le Associazioni Animaliste.

Art.11 – Cura delle colonie feline

1. Il Comune favorisce l'attività dei gattai e delle gattaie che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Alle persone munite di tesserino di riconoscimento deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale in cui sono state riconosciute colonie feline.

Art.12 – Alimentazione dei gatti

1. I gattai e le gattaie, a seguito di censimento e riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale, potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di alimenti non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo.

REGOLAMENTO CANI DI QUARTIERE E COLONIE FELINE

2. Essi sono, in ogni caso, obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art.13 – Avvelenamento

1. È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi senza nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. In applicazione dell'O.M. 14 gennaio 2014 i medici veterinari sono obbligati a segnalare alla Polizia Locale, in rappresentanza del Sindaco, i sospetti casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. La segnalazione dovrà indicare, ove possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si siano verificati.

Art.14 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - Art. 13, pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00
 - Art. 12 c.2, pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 300,00.
 - Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art.15 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli Agenti del Corpo di Polizia Locale, le Guardie zoofile volontarie nominate dalla Regione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 18.05.1994 n. 21 e le Guardie Ambientali volontarie.

Art.16 – Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa regionale e nazionale in materia.
